



**Piano per l'utilizzo del Telelavoro
(art. 9, comma 7, D.L. n. 179/2012 convertito nella L. n. 221/2012)**

Regolamento 094	
Approvazione:	Delibera del Commissario con i poteri della Giunta Provinciale n. 65 del 11/04/2014

NORMATIVA

Il Telelavoro nella Pubblica Amministrazione è stato introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 4 della legge 16 giugno 1998 n. 191.

In applicazione alla legge n. 191/98 è stato approvato il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70 recante il Regolamento di disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, il quale definisce come Telelavoro (art. 2, lett. b) "la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente di una delle amministrazioni pubbliche (...) in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con l'Amministrazione cui la prestazione stessa inerisce".

E' seguito il Contratto Collettivo Nazionale Quadro sul telelavoro sottoscritto fra ARAN e organizzazioni sindacali di Comparto in data 23 marzo 2000 con la finalità di assicurare, da un lato, "alla Pubblica Amministrazione la concreta possibilità di avvalersi funzionalmente di tale forma di flessibilità lavorativa", dall'altro "al lavoratore di scegliere una diversa modalità di prestazione del lavoro, che comunque salvaguardi in modo efficace il sistema di relazioni personali e collettive espressive delle sue legittime aspettative in termini di formazione e crescita professionale, senso d'appartenenza e socializzazione, informazione e partecipazione al contesto lavorativo e alla dinamica dei processi innovatori" (art. 2 del CCNQ 23 marzo 2000).

CARATTERISTICHE GENERALI

Il telelavoro "determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa realizzabile con l'ausilio di strumenti informatici" (art. 1 del CCNL 14 settembre 2000) nelle seguenti forme:

1. telelavoro domiciliare, qualora la prestazione dell'attività lavorativa è resa al domicilio del dipendente;
2. lavoro a distanza, quando la prestazione dell'attività lavorativa viene effettuata in centri appositamente attrezzati distanti dalla sede dell'ente e al di fuori del controllo diretto del dirigente cui è assegnato il dipendente.

Il lavoratore utilizzato nel telelavoro svolge la propria attività al di fuori della propria originaria sede di lavoro, utilizzando supporti informatici e di comunicazione tali da rendere possibile il collegamento con l'Amministrazione di appartenenza (art. 2, lett. b, del D.P.R. 70/1999).

L'istituto contrattuale del telelavoro è indirizzato prevalentemente al personale in servizio nella pubblica Amministrazione che vuole migliorare il rapporto tra vita privata e lavoro (lavoratori disabili, pendolari o lavoratori con familiari che necessitano di assistenza continua), gestire i tempi di vita nonché aumentare il tempo libero.

Lo scopo di attivare progetti di telelavoro consiste inoltre nel:

- mantenere in servizio lavoratori esperti nei periodi in cui avrebbero diritto a periodi di congedo parentale o a periodi di aspettativa/congedo per motivi personali o di famiglia, oppure dare soluzione a problemi logistici, riducendo i margini di inefficienza;
- ridurre gli spostamenti fisici di alcuni dipendenti migliorando la situazione generale del traffico e dell'inquinamento;
- migliorare gli standard qualitativi di vita dei dipendenti, consentendo pari opportunità di lavoro tra soggetti diversi e maggiore possibilità di presidio familiare;
- riduzione dei costi come utenze, affitti, postazioni di lavoro, etc.

AMBITI DI ATTIVITA'

Gli ambiti di attivazione del telelavoro possono riguardare attività tecnico-amministrative che non richiedono contatto diretto con l'utenza, sia interna che esterna o che non richiedono necessariamente la presenza fisica del lavoratore presso la sede ordinaria di lavoro.

Sono necessariamente escluse le attività di custodia, portierato, attività che necessitano di utilizzo di attrezzature tecniche specifiche, conduzione di autovetture, attività di sportello e comunque attività che richiedono la consultazione di materiali o atti non disponibili digitalmente.

ITER PROCEDURALE

L'attivazione di progetti di telelavoro avviene:

1. nell'ambito di un piano di indirizzo organizzativo/gestionale dell'organo di governo, che individua obiettivi, limiti, criteri di scelta dei lavoratori, modalità organizzative, tempistica, modalità per la successiva verifica, analisi dei costi-benefici delle attività raggiungibili col telelavoro e aspetti ulteriormente specifici in relazione al progetto medesimo;
2. a seguito di evidenziazione dei Dirigenti dell'Ente, qualora individuino, all'interno del proprio Settore, ambiti lavorativi di telelavorabilità; le proposte progettuali, specificatamente definite, devono essere valutate dall'Amministrazione, che ne approva i relativi criteri di applicazione, come definiti al punto 1;
3. a seguito di richiesta di attivazione da parte di un dipendente a tempo indeterminato; in questo caso la valutazione di fattibilità del progetto dovrà essere valutata preliminarmente dal Dirigente Responsabile di riferimento e successivamente e in termini finali dall'Amministrazione, come previsto al primo punto;
4. l'approvazione dei singoli progetti è preceduta dal confronto con le Organizzazioni Sindacali e la Rappresentanza Sindacale Unitaria.

STATO DI ATTUAZIONE

In considerazione del processo di revisione istituzionale che sta coinvolgendo gli enti territoriali e in particolar modo la Provincia, non si intende dare luogo all'attivazione di progettualità da realizzare con il telelavoro, fino a che non saranno definiti ruoli, funzioni, risorse e assegnazioni del personale in capo all'Ente.